

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 58
a iniziativa del Consigliere Putzu

Disposizioni urgenti in tema di commercio, di sostegno alle imprese, di erogazioni liberali e variazione al bilancio di previsione 2021/2023 a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19

Signori Consiglieri,

la crisi socio economica legata all'emergenza pandemica da COVID – 19 continua a mettere in difficoltà le attività commerciali ed imprenditoriali che ci auspichiamo imboccheranno presto la via di una indispensabile ripartenza grazie agli effetti della campagna vaccinale.

In questo contesto, risulta opportuno continuare in un attento monitoraggio della normativa regionale che impatta sulle imprese, al fine di promuovere, laddove possibile, gli adeguamenti necessari per ridurre gli oneri amministrativi e consentire agli strumenti di sostegno introdotti a livello regionale di svolgere pienamente la loro funzione di supporto al tessuto produttivo.

Nel dettaglio, si propone di intervenire in materia di DURC per le imprese che esercitano le attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche e in relazione alle modalità e ai termini per l'attuazione delle forme di sostegno alle imprese previste dalla legge regionale 10 aprile 2020, n. 13 "Misure urgenti per il sostegno alle attività produttive e al lavoro autonomo a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19". Si è resa poi necessaria una disposizione di interpretazione autentica dell'articolo 3 della l.r. 12/2020, in materia di utilizzo delle erogazioni liberali ricevute dalla Regione in conseguenza dell'emergenza pandemica.

L'articolo 1 disciplina l'esenzione dalla verifica della regolarità contributiva per le imprese che esercitano il commercio su aree pubbliche con scadenza della concessione di posteggio alla data del 31 dicembre 2020; tali concessioni sono state rinnovate secondo le modalità stabilite dall'articolo 181, comma 4 bis, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77 "Conversione in legge, con modificazioni, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19". Si tratta di una deroga a quanto previsto all'articolo 38 bis della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 "Testo unico in materia di commercio", il cui comma 1 stabilisce espressamente che l'attività di commercio su aree pubbliche, sia itinerante sia su posteggio, è soggetta al possesso dei requisiti di regolarità contributiva. In sede di Conferenza Stato Regioni è stato chiarito che tale adempimento può essere oggetto di specifica disposizione regionale, rientrando nella materia "commercio" di competenza residuale delle Regioni. La deroga si giustifica alla luce del periodo di gravi difficoltà economiche delle imprese del settore, che hanno subito un drammatico calo di fatturato in quanto per molti mesi i mercati sono stati sospesi.

L'articolo 2 contiene una disposizione di interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 7 aprile 2020, n. 12 (Disposizioni urgenti per emergenza epidemiologica da COVID-19 e riconoscimento di debito fuori bilancio); tale interpretazione nasce dall'esigenza di definire con esattezza la destinazione delle risorse derivanti dalle erogazioni liberali, pervenute all'amministrazione regionale in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19, "agli interventi in ambito sanitario e di protezione civile finalizzati al superamento dell'emergenza epidemiologica", come previsto dal comma 2 del medesimo articolo 3, contenente un rinvio espresso all'articolo 99 de decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. In particolare, appare opportuno chiarire che il rinvio si intende riferito unicamente ai commi 3, 4 e 5 del medesimo articolo 99. Ciò in quanto, in seguito alla sopravvenuta modifica del citato articolo 99 del d.l. 18/2020, mediante l'introduzione del comma 2 bis ad opera dell'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, l'ambito di destinazione delle risorse derivanti dalle erogazioni liberali potrebbe essere inteso come limitato al pagamento delle spese connesse alle acquisizioni di farmaci, apparecchiature, dispositivi medici e di protezione individuale, come previsto dal medesimo

comma 2 bis per il Dipartimento della protezione civile e come i commi 1 e 2, contengono disposizioni rivolte direttamente al Dipartimento della protezione civile; invero, i successivi commi 3, 4 e 5 del medesimo articolo 99 del d.l. 18/2020 contengono disposizioni rivolte anche alle regioni e alle province autonome e più in generale alle pubbliche amministrazioni beneficiarie delle erogazioni liberali tenute ad apposita rendicontazione separata, per la quale è anche autorizzata l'apertura di un conto corrente dedicato presso il proprio tesoriere, assicurandone la completa tracciabilità. Com'è noto, l'intervento – autenticamente – interpretativo del legislatore, è riconosciuto quando il legislatore medesimo si limiti a selezionare uno dei possibili significati deducibili dalla disposizione interpretata, rimanendo entro i possibili confini interpretativi. Sul tema, la Corte costituzionale ritiene che il legislatore possa legittimamente adottare norme di interpretazione autentica, non soltanto in presenza di incertezze sull'applicazione di una disposizione o di contrasti giurisprudenziali, ma anche “quando la scelta imposta dalla legge rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario, con ciò vincolando un significato ascrivibile alla norma anteriore” (ex plurimis, C.cost. n. 227/ 2014).

Gli articoli 3, 4 e 5 introducono alcune modifiche alla legge regionale legge regionale 10 aprile 2020, n. 13 “Misure urgenti per il sostegno alle attività produttive e al lavoro autonomo a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19”.

Nel dettaglio, l'articolo 3 consente di incrementare la durata dei crediti bancari su cui viene applicato un abbattimento dei costi attraverso i fondi della legge 13/2020. Da analisi prodotte anche dalla Banca d'Italia, la necessità di liquidità da parte delle imprese si accompagna, ora, in questa fase di ripresa, alla necessità di riduzione del vincolo finanziario e quindi nella possibilità di una restituzione più graduale nel tempo dei prestiti contratti. Per questa ragione, il limite di settantadue mesi di durata (oltre ai ventiquattro di preammortamento), in linea con le disposizioni nazionali, viene portato a centoventi mesi per i nuovi prestiti.

L'articolo 4 modifica l'articolo 11 della l.r. 13/2020 in materia di promozione della vendita a domicilio dei prodotti agricoli; stante il perdurare dell'emergenza connessa con la crisi pandemica, si propone di prorogare il termine per la realizzazione degli investimenti finalizzati alla vendita a domicilio dei prodotti agricoli aziendali fino alla durata del “Quadro temporaneo di sostegno per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID – 19”, approvato dalla Commissione europea il 19 marzo 2020. A seguito del protrarsi della pandemia, la scadenza iniziale del 31 dicembre 2020 è stata prorogata una prima volta al 30 giugno 2021, poi al 30 settembre 2021 e, da ultimo, al 31 dicembre 2021 (Comunicazione C (2021) 564 final, del 28 gennaio 2021 concernente la “Quinta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19 e modifica dell'allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine”. Alla luce delle continue e successive proroghe dettate dalla Commissione UE, si ritiene opportuno procedere con una riformulazione del comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 13/2020, eliminando in primo luogo il riferimento alla Quarta modifica del quadro temporaneo (ormai superato con l'approvazione di una Quinta modifica), e, più in generale eliminando l'indicazione puntuale del termine del 30 giugno 2021 di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 1 (anche esso superato con l'approvazione della Quinta modifica del Quadro temporaneo), inserendo un più generale rimando al “Quadro temporaneo” approvato dalla Commissione europea con Comunicazione (2020)1863 del 19 marzo 2020 e successive modificazioni ed integrazioni; ciò consente di allineare la durata della misura di aiuto con la validità del Quadro temporaneo di sostegno in vigore a livello europeo, dando alle imprese agricole, che hanno aderito al bando per la vendita a domicilio e che sono risultate ammesse a finanziamento, la possibilità di realizzare gli interventi e sostenere le spese per investimenti, per la gestione, per la promozione e l'informazione, anche dopo il termine del 30 giugno 2021, scadenza tassativa prevista nell'attuale formulazione legislativa.

L'articolo 5 introduce il differimento delle date entro le quali i Confidi possono svolgere la propria azione di sostegno al sistema delle piccole e medie imprese regionali. In particolare, si propone di sostituire la data del 30 giugno 2021, ormai prossima, con quella del 31 dicembre 2021, al fine di garantire un supporto ulteriore alle imprese che si preparano alla ripartenza, sostenendo in tal modo la ripresa. Il motivo è reso più rilevante dal fatto che le risorse residue utilizzate dai soggetti gestori sono prevalentemente di fonte FESR della programmazione 2014-2020. Conseguentemente, il termine entro il quale i Confidi devono restituire le risorse eventualmente non utilizzate è fissato al 15 marzo 2022 in luogo del 15 settembre 2021 attualmente previsto.

L'articolo 6 disciplina un intervento di sostegno al microcredito rivolto alle microimprese marchigiane, nel rispetto del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 (Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo 385/1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi).

L'articolo 7 apporta variazioni urgenti, richieste dalle strutture competenti, al bilancio di previsione per far fronte ad esigenze emerse nei primi mesi dell'esercizio 2021. Si tratta di variazioni compensative urgenti di fondi regionali per le quali occorre procedere con legge ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di variazioni di bilancio e di variazioni di entrata/spesa (per complessivi 10.436.802,63 nel 2022 e 10.437.051,32 nel 2023) relative alla contabilizzazione dei fondi statali di cui alla legge 145/2018, articolo 1, commi 134 e segg., così come modificata dal comma 809 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023", che assegna maggiori risorse alle Regioni; di seguito il quadro sinottico relativo alla contabilizzazione delle risorse statali.

Quadro sinottico Piano di investimenti 2022/2023

Legge 145/2018, articolo 1. commi 134 e segg. - "PIANO INVESTIMENTI 2" – ANNI 2022 / 2023

Missione		Programma		2022	2023
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria	4.000.000,00	
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	6.436.802,63	10.437.051,32
				10.436.802,63	10.437.051,32

Tra le principali operazioni finanziate con le rimodulazioni di fondi regionali, oltre al Fondo per lo sviluppo del microcredito di cui all'articolo 6, si evidenziano i seguenti interventi nell'annualità 2021:

- euro 800.000,00 per l'internazionalizzazione delle imprese;
- euro 800.000,00 per le iniziative relative alla partecipazione all'EXPO 2021.

Nell'annualità 2022 tra le principali operazioni finanziate con le rimodulazioni di fondi regionali, oltre al Fondo per lo sviluppo del microcredito di cui all'articolo 6, si evidenzia, nell'ambito della sostenibilità, la destinazione di euro 2.800.000,00 alle agevolazioni tariffarie per il trasporto pubblico. Inoltre, vengono contabilizzati i fondi statali a carico delle Missioni e Programmi come evidenziati nel quadro sinottico sopra riportato.

Nell'anno 2023 le variazioni riguardano solo la contabilizzazione degli interventi del piano di investimenti finanziati con i fondi statali di cui sopra.

L'articolo 8 autorizza le modifiche alle tabelle di autorizzazione derivanti dalle variazioni autorizzate dall'articolo 6 e 7 e apporta le variazioni all'allegato d) alla Nota integrativa del bilancio al fine di recepire le variazioni ai capitoli compresi in tale elenco. Al comma 4 si autorizza la Giunta regionale ad apportare le modifiche necessarie ai fini della gestione.

L'articolo 9 contiene l'attestazione della copertura finanziaria delle modifiche apportate dagli articoli 6 e 7.

L'articolo 10 contiene la dichiarazione d'urgenza.

